



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

**REGOLAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE,
COMPUTAZIONALE E INTEGRATA - DEPARTMENT OF
CELLULAR, COMPUTATIONAL AND INTEGRATIVE
BIOLOGY - CIBIO**

Emanato con DR n. 61 del 7 febbraio 2019

Indice

Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 - Ambito di applicazione	2
Art. 3 – Definizioni	2
Art. 4 – Organi del Dipartimento	3
Art. 5 – Il Direttore	3
Art. 6 – Il Consiglio di Dipartimento	3
Art. 7 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento	4
Art. 8 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento	5
Art. 9 - La Giunta di Dipartimento	6
Art. 10 - Organizzazione della ricerca	6
Art. 11 - Organizzazione della didattica	7
Art. 12 – Aree didattiche	7
Art. 13 - La Commissione paritetica docenti-studenti	7
Art. 14 - Affiliazione al Dipartimento	8

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO e disciplina il funzionamento dei suoi organi, ai sensi della normativa vigente. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento CIBIO promuove, coordina e gestisce le attività didattiche, di ricerca e di terza missione e le iniziative di sviluppo dell'area delle biotecnologie per la salute - con particolare riguardo all'ambito dei processi molecolari di funzionamento cellulare e della loro alterazione in patologia, comprendendo la ricerca di nuovi metodi diagnostici, prognostici e terapeutici - nel rispetto dell'autonomia dei singoli professori e ricercatori. Il Dipartimento CIBIO promuove e coordina le attività didattiche relative ai corsi di studio triennali e magistrali, master universitari, corsi di dottorato, tirocini ed eventuali altre iniziative didattiche attivate dal Dipartimento stesso. Cura inoltre i rapporti con soggetti e istituzioni nazionali e internazionali nell'area delle biotecnologie per la salute.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le articolazioni organizzative del Dipartimento, ai Corsi di Dottorato e ai corsi di studio di cui il Dipartimento è struttura responsabile.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “Dipartimento”, il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO dell'Università di Trento;
 - b) per “Direttore”, il Direttore del Dipartimento CIBIO dell'Università di Trento;
 - c) per “Consiglio”, il Consiglio del Dipartimento CIBIO dell'Università di Trento;
 - d) per “Giunta”, la Giunta del Dipartimento CIBIO dell'Università di Trento;
 - e) per “Ricercatore”, il ricercatore di ruolo o a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, o il ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010, o il ricercatore di cui alla L. 230/2005;
 - f) per “Assegnista”, un titolare di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010.

Art. 4 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio del Dipartimento;
 - c) la Giunta del Dipartimento.

Art. 5 – Il Direttore

1. Il Direttore ha le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Dipartimento, convoca il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e li presiede;
 - b) è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale, approvato dal Consiglio di Dipartimento;
 - c) cura l'attuazione delle delibere relative al piano dell'offerta formativa e alla programmazione didattica adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica, e provvede altresì, se a tal scopo delegato dal Consiglio, ad apportare eventuali rettifiche o integrazioni alle sopra citate delibere;
 - d) cura l'attuazione dei provvedimenti relativi alla gestione della ricerca, compresi i bandi per assegni di ricerca, contratti di collaborazione e borse di studio;
 - e) propone al Consiglio i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca e, una volta approvati, li applica ai fini della loro ripartizione;
 - f) è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate al Dipartimento;
 - g) svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi vigenti;
 - h) sottoscrive le proposte di convenzioni e contratti con organismi comunitari, enti pubblici o privati;
 - i) provvede all'istituzione di eventuali articolazioni organizzative e/o di ricerca, compresi i laboratori, ai quali comunque non compete autonomia amministrativa;
 - j) è responsabile della gestione del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento;
 - k) verifica il rispetto delle norme sull'accesso ai singoli spazi laboratoristici del Dipartimento, anche in relazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
 - l) può attribuire, nell'ambito delle sue competenze, specifici compiti e deleghe a professori di ruolo, ricercatori e personale tecnico del Dipartimento, dandone opportuna conoscenza al Consiglio; tra queste è prevista la nomina del responsabile dei corsi di studio e del delegato per la didattica.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno o a tempo definito che si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti, ed è nominato con decreto del Rettore. La seduta del Consiglio di Dipartimento che provvede all'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal Decano del Dipartimento; la votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.
3. Qualora risulti eletto un professore con afferenza anche ad un Centro, tale afferenza è revocata per l'intera durata del mandato di Direttore.
4. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
5. Il Direttore, una volta eletto, designa tra i professori ordinari membri del Consiglio un Direttore Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore Vicario è nominato con decreto rettorale e resta in carica quanto il Direttore che lo ha designato.
6. In caso di vacanza della carica di Direttore, il Decano del Dipartimento ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.

Art. 6 – Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) i professori ordinari, anche fuori ruolo, del Dipartimento;
 - b) i professori associati del Dipartimento;

Regolamento del Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO

- c) i ricercatori di ruolo e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 del Dipartimento;
 - d) due rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010;
 - e) due rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010 afferenti al Dipartimento;
 - f) due rappresentanti dei dottorandi afferenti al Dipartimento;
 - g) una rappresentanza degli studenti in numero pari a 1/5 rispetto ai professori di ruolo, e comunque non inferiore a 3;
 - h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento.
2. Le elezioni delle rappresentanze di cui al comma 1, lett. d), e), f) e h) sono indette dal Direttore con proprio decreto, che indica la data delle elezioni, le modalità di presentazione delle candidature e la composizione della commissione elettorale. La commissione elettorale è composta da un professore di ruolo, che la presiede, da un ricercatore e da un membro del personale amministrativo del Dipartimento con funzione di segretario.
 3. I rappresentanti di cui al comma 1, lett. e), f), g) e h) durano in carica due anni; nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano a essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali. La mancanza o parziale elezione delle rappresentanze di cui al comma 1 lett. e), f), g) e h) non pregiudica la costituzione e il regolare funzionamento del Consiglio di Dipartimento.
 4. Partecipa al Consiglio di Dipartimento il responsabile di Staff del Dipartimento senza diritto di voto e non concorre alla formazione del numero legale.
 5. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.
 6. Possono partecipare al Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale, soggetti esterni invitati dal Direttore alle discussioni di specifici argomenti all'ordine del giorno.

Art. 7 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Direttore tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, che possono essere ridotti a quarantotto ore in caso d'urgenza. La convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è formulato dal Direttore.
2. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal professore ordinario con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, dal più giovane di età. In caso di sua assenza il Direttore nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione tra gli altri professori ordinari. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Direttore dopo l'approvazione. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario. Il Segretario può essere coadiuvato per la verbalizzazione da un funzionario amministrativo designato dal Direttore.
3. Le riunioni sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei componenti. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti; dal computo dei componenti sono esclusi gli assenti giustificati, che abbiano trasmesso in anticipo al Direttore una motivazione scritta, anche per posta elettronica, della propria assenza.
4. I membri del Dipartimento che afferiscono anche ad un Centro di Ateneo hanno diritto di voto qualora mantengano un impegno didattico oppure scientifico presso il Dipartimento in misura pari o superiore al 50%; in caso contrario essi non partecipano alle deliberazioni del Dipartimento. Essi inoltre non possono essere eleggibili ad alcun organo, monocratico o collegiale, in cui è articolato il Dipartimento. Tuttavia per l'elezione del Direttore e l'approvazione del Regolamento del Dipartimento ciascun componente del Consiglio esprime un voto, a prescindere dall'eventuale doppia afferenza. I rappresentanti degli studenti partecipano alle sedute del Consiglio limitatamente alla trattazione di temi relativi alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per gli studenti.
5. Qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.

Regolamento del Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO

6. Le delibere sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio di Dipartimento ne differisca l'esecutività. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.
7. Qualora il Consiglio debba deliberare con carattere di particolare urgenza e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Direttore può convocare una seduta telematica nel corso della quale ciascun componente trasmette tramite posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le delibere assunte in seduta telematica devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 8 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale del Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico;
 - b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore;
 - c) delibera il piano generale dell'offerta formativa e la programmazione didattica annuale;
 - d) detta i criteri generali per l'impiego coordinato dei mezzi, ivi compresi i locali, nonché degli strumenti in dotazione;
 - e) approva nell'ambito del Dipartimento le articolazioni organizzative quali programmi di ricerca, laboratori di ricerca e di servizi tecnologici, sezioni o altre articolazioni comunque non dotate di autonomia amministrativa e di spesa;
 - f) approva, sulla base dei criteri proposti dal Direttore, l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca;
 - g) elegge i docenti componenti della Commissione paritetica per la didattica;
 - h) delibera gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici dei corsi di studio;
 - i) approva il documento di autovalutazione da inviare annualmente al Nucleo di Valutazione;
 - j) delibera in merito a programmi di insegnamento finalizzati ad esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente, ivi compresi Corsi di perfezionamento e Master, anche in collaborazione con le amministrazioni nazionali, regionali e locali;
 - k) elabora le proposte di istituzione e di rinnovo dei Corsi di Dottorato e di adesione a Corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso altre Università, da inviare per l'approvazione all'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;
 - l) elabora le proposte di partecipazione e di adesione a Centri interdipartimentali, Centri Interuniversitari, Consorzi, da inviare per l'approvazione all'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;
 - m) approva le proposte di protocolli d'intesa e accordi-quadro finalizzati alla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica e subordinati alla elaborazione di un programma di lavoro e di scambio;
 - n) approva le proposte di convenzioni e contratti con organismi comunitari, enti pubblici o privati;
 - o) approva l'organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni di interesse generale per il Dipartimento, anche se l'onere finanziario è posto a carico di fondi esterni;
 - p) approva le disposizioni interne, di natura amministrativa, gestionale e finanziaria, per lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche;
 - q) può delegare proprie funzioni ad altri organi dipartimentali nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti;
 - r) si esprime in merito a tutto ciò che gli compete in base alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Art. 9 - La Giunta di Dipartimento

1. È istituita la Giunta di Dipartimento quale organo esecutivo che coadiuva il Direttore.
2. La Giunta di Dipartimento è composta:
 - a) dal Direttore di Dipartimento;
 - b) dal Direttore Vicario;
 - c) da due docenti a tempo pieno nominati dal Direttore;
 - d) da tre docenti a tempo pieno afferenti al Dipartimento che non ricoprono ruoli in organi di altre strutture dell'Ateneo, eletti dal Consiglio di Dipartimento;
 - e) dai due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presso il Consiglio.
3. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Direttore.
4. La Giunta è convocata dal Direttore ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che la compongono.
5. Per la convocazione della Giunta, validità delle sedute e verbalizzazione valgono le modalità previste per il Consiglio di Dipartimento.
6. Le funzioni di Segretario della Giunta di Dipartimento sono esercitate da un componente del personale amministrativo del Dipartimento, designato dal Direttore, che assiste il Direttore nello svolgimento delle sedute e cura, assieme al Direttore, la stesura del processo verbale di ogni seduta.
7. La Giunta ha compiti esecutivi ed istruttori e collabora con il Direttore di Dipartimento nella formulazione delle delibere da sottoporre all'approvazione del Consiglio. In particolare, elabora le proposte di sviluppo in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno e in tema di reclutamento del personale docente e ricercatore e le trasmette in forma di progetto organico al Consiglio.
8. Il Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri può delegare alla Giunta l'assunzione di decisioni su temi di sua competenza.

Art. 10 - Organizzazione della ricerca

1. Il Dipartimento si articola in laboratori di ricerca, privi di autonomia amministrativa e contabile, limitati nella durata e funzionali alla realizzazione dei programmi di ricerca del Dipartimento.
2. I laboratori di ricerca hanno come scopo quello di realizzare progetti scientifici organizzando ed ottimizzando l'impiego delle risorse; di individuare ed aggiornare gli obiettivi delle ricerche nonché di garantire al Dipartimento una solida rete di collaborazioni nazionali e internazionali.
3. Ogni laboratorio indica un Responsabile scelto tra i professori e i ricercatori afferenti al laboratorio stesso; il responsabile del laboratorio risponde al Direttore del corretto utilizzo delle risorse assegnate per le attività di ricerca, degli spazi, delle infrastrutture tecnologiche e delle attrezzature, e relazione periodicamente al Consiglio sullo stato di avanzamento delle ricerche.
4. La creazione di un laboratorio e l'elenco degli afferenti allo stesso sono deliberati dal Consiglio. Periodicamente il Consiglio esamina l'efficacia dell'articolazione in laboratori in relazione agli obiettivi di cui al comma 2, disponendo eventuali modifiche di articolazione e la riallocazione di spazi e risorse. Nel caso di chiusura di un laboratorio, il Direttore sottopone al Consiglio un piano per il riutilizzo degli spazi e delle risorse che gli erano assegnate.
5. Il Dipartimento si dota anche di una struttura di servizi tecnici e logistici, di supporto alla ricerca, ciascuno dei quali è gestito da un Responsabile individuato dal Direttore tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento; il Direttore nomina anche un Coordinatore che supervisiona la struttura. I servizi tecnici e logistici rendono disponibili moderni strumenti e procedure, soprattutto se di elevata complessità tecnologica, ai professori e ricercatori del Dipartimento e dell'Università di Trento, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca e di didattica.
6. Nel Dipartimento è istituita la Consulta dei Responsabili dei laboratori e dei servizi tecnici e logistici, presieduta dal Direttore o dal Direttore Vicario, e composta dai Responsabili di Laboratorio e di ciascun servizio tecnico e logistico. La Consulta viene convocata dal Direttore con cadenza regolare ed almeno una volta all'anno, per esprimere pareri e formulare proposte sulla gestione dei laboratori, delle attrezzature comuni, degli spazi, dei servizi tecnici e logistici.
7. Il Direttore può sottoporre all'approvazione del Consiglio la creazione o la chiusura di altre strutture interne, diverse dai laboratori di ricerca, dai servizi tecnici e dai servizi logistici, comunque prive di autonomia amministrativa e contabile, finalizzate alla realizzazione di specifici obiettivi.

Art. 11 - Organizzazione della didattica

1. Il Dipartimento adotta le azioni per l'attuazione degli ordinamenti didattici, mediante il coordinamento dei corsi di studio di cui è responsabile, provvede all'organizzazione della didattica nei propri corsi di studio, nonché all'offerta didattica in altri corsi di studio dell'Ateneo per la parte riguardante le discipline di propria competenza.
2. In conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, il Dipartimento:
 - a) stabilisce annualmente il calendario accademico per i corsi di studio di cui è responsabile;
 - b) delibera le attività didattiche offerte e la relativa copertura, provvedendo secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, all'attribuzione degli impegni didattici e organizzativi dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato;
 - c) delibera i regolamenti didattici dei corsi di studio definendo la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 12 – Aree didattiche

1. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di Aree Didattiche con funzione consultiva.
2. Fanno parte dell'Area Didattica:
 - i professori e i ricercatori titolari di insegnamenti, anche a contratto, dei Corsi di laurea indicati dal Consiglio;
 - un rappresentante degli studenti per ogni corso di studio di competenza dell'area didattica individuato dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento elegge il Coordinatore dell'Area Didattica e un suo Vicario, con mandato triennale.
4. Il Coordinatore di Area Didattica:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei docenti dell'Area Didattica;
 - b) formula proposte in materia di Ordinamenti e Regolamenti Didattici dei Corsi di studio e dei rispettivi Manifesti e li trasmette al Consiglio per la successiva approvazione;
 - c) programma e coordina le attività didattiche dei corsi di studio di propria competenza;
 - d) verifica la coerenza degli insegnamenti dei corsi di studio di propria competenza rispetto ai Regolamenti didattici e alle linee della programmazione didattica annuale e ne cura il coordinamento;
 - e) segnala al Consiglio le esigenze, motivate da precise necessità didattiche, relative all'attivazione di insegnamenti, all'istituzione di nuove iniziative didattiche e alle esigenze di personale docente;
 - f) definisce annualmente l'orario delle lezioni e le modalità di svolgimento degli esami sulla base delle linee guida stabilite dal Consiglio.

Art. 13 - La Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS). La CPDS svolge tutte le funzioni ad essa demandate dalla normativa vigente e dalle disposizioni di Ateneo ed in particolare:
 - a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) redazione della relazione annuale sullo stato e la qualità dell'attività didattica sulla base delle informazioni disponibili dalle procedure di valutazione effettuate dall'Ateneo e dal Dipartimento;
 - c) formulazione dei pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La Commissione paritetica resta in carica due anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione ed è composta da:
 - uno studente per ciascun corso di studio attivo nel Dipartimento; essi sono individuati dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento e segnalati con atto sottoscritto all'unanimità dei rappresentanti stessi entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche. Per garantire l'adeguata rappresentatività dei corsi di studio i rappresentanti degli studenti possono indicare anche nominativi di studenti non eletti in Consiglio;

Regolamento del Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO

- un ugual numero di docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento di cui uno con funzioni di Presidente.

Art. 14 - Affiliazione al Dipartimento

1. Possono essere affiliati al Dipartimento docenti, ricercatori ed esperti, esterni all'Ateneo che collaborano con il Dipartimento su progetti di didattica e di ricerca, nonché ricercatori e assegnisti di enti di ricerca nazionali e internazionali che operano su progetti congiunti nell'ambito di apposite convenzioni con il Dipartimento.
2. Le richieste di affiliazione individuali, indirizzate al Direttore, sono valutate e approvate dal Consiglio. Le richieste devono essere motivate e contenere indicazioni esplicite sulla durata. Alla scadenza del periodo accordato, l'affiliato può presentare richiesta motivata di rinnovo. L'elenco degli affiliati viene aggiornato annualmente a cura del Consiglio.
3. Gli affiliati al Dipartimento, previa approvazione del Consiglio, possono assumere ruoli di responsabilità in progetti di ricerca nell'ambito delle attività previste dal Dipartimento, nei limiti dei livelli di responsabilità scientifica e gestionale ammessi dalle norme e i regolamenti dell'Ateneo, degli enti di appartenenza e degli enti che finanziano i progetti.
4. Gli affiliati sono tenuti a menzionare il Dipartimento nei prodotti delle ricerche condotte nell'ambito dei progetti congiunti.